



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 20/11/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- di essere cointestatario, con pari facoltà di rimborso, di quattro buoni, originariamente cointestati con la madre defunta della quale è unico erede: n. 1 buono fruttifero postale della serie «Q/P» del valore di 5.000.000 di Lire, emesso nell'anno 1989 (n. XXX105), riscosso il 9 luglio 2020; n. 1 buono fruttifero postale della serie «Q» del valore di 2.000.000 di Lire, emesso nell'anno 1989 (n. XXX097), liquidato il 21 gennaio 2020; n. 2 buoni fruttiferi postali della serie «Q/P» del valore di 5.000.000 di Lire, emessi nell'anno 1988 (n. xxx.090 e n. xxx083), riscossi il 19 dicembre 2018, originariamente della serie O poi divenuta P e da ultimo Q/P;
- che l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per una somma inferiore a quella dovuta.

Pertanto ha domandato: (i) per i buoni della serie Q/P, tra il 21° e il 30° anno «l'applicazione dei tassi indicati sul retro del buono stesso, cioè l'importo di interessi indicato in quota fissa per ogni successivo bimestre, salvo altro»; (ii) per i buoni della serie Q, «il riconoscimento del diritto alla corresponsione della differenza tra quanto previsto applicando i rendimenti a tergo e quanto liquidato in sede di rimborso, sulla scorta delle medesime ragioni suesposte in relazione ai buoni della Serie Q/P»

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per 4 buoni fruttiferi emessi negli anni 1988 e 1989, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;
- che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'ABF oltre che inammissibile per incompetenza per materia posto che la differenza di rendimenti riguarda la disciplina tributaria;
- con l'apposizione dei timbri i moduli dei buoni della serie «P» sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]»;
- di aver correttamente operato, avendo applicato i rendimenti in conformità ai tassi di interesse applicabili stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato in GU n.148 del 28 giugno 1986; e che alla scadenza dei buoni ha offerto alla titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM;
- che, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione e dall'ABF, è ammessa l'eterointegrazione dei titoli (che non hanno natura di titoli di credito, ma di documenti di legittimazione) sulla base delle variazioni del tasso di interesse disposte con successivo decreto del Ministero del Tesoro;
- che, per i buoni originariamente della serie Q, la differenza dei rendimenti è riconducibile alla disciplina tributaria;
- che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Chiede quindi: (i) in via preliminare l'irricevibilità o l'inammissibilità del ricorso; (ii) nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La parte ricorrente in sede di repliche:

- ha contestato tutto quanto dedotto dall'intermediario nelle controdeduzioni, riproponendo integralmente le richieste già esplicitate nel ricorso;
- ha citato la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 6142 del 3 aprile 2020, ribadendo il costante orientamento in tema di buoni fruttiferi postali della serie Q/P;
- ha chiesto di rigettare tutte le osservazioni ed eccezioni avanzate da controparte.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

1. Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF, proposte dall'intermediario resistente, vanno respinte.

Quanto alla prima, essa è fondata sul fatto che la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare, il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni in controversia, avvenuta negli anni tra il 1986 e il 1990, e quindi posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009. Tuttavia, analoga questione è già stata sottoposta all'attenzione del Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013, il quale, pronunciandosi nel merito su una controversia avente ad oggetto le modifiche dei termini di scadenza dei buoni fruttiferi postali cosiddetti «a termine», ha espresso un contrario principio, valevole anche per le modifiche dei rendimenti dei buoni ordinari. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha, infatti, stabilito che «entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici», rileva, ai fini della competenza temporale dell'ABF, la data in cui è insorta la controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alla seconda, l'intermediario ha dedotto l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF. Ma, anche in relazione a tale ultima eccezione, il Collegio di Coordinamento sopra richiamato ha già avuto modo di esprimersi, negando che i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari.

2. Nel merito, la parte ricorrente risulta cointestataria con pari facoltà di rimborso di n. 4 buoni fruttiferi postali, emessi negli anni 1988 e 1989, tre dei quali del valore nominale di 5.000.000 Lire ed uno del valore nominale di 2.000.000 Lire. Precisamente: (i) buono n. XXX.105, emesso l'11 gennaio 1989, originario della serie P, convertito in Q/P; (ii) buono n. XXX.097, emesso il 18 ottobre 1989, originario della serie Q; (iii) buoni n. XXX.090, emesso il 19 settembre 1988, e n. XXX.083, emesso il 18 aprile 1988, originari della serie O, convertiti in P/O e successivamente in Q/P.

La domanda di riconoscimento dei rendimenti originari per il periodo dal 21° al 30° anno per i buoni n. XXX.105, XXX.090 e n. XXX.083, convertiti nella serie Q/P deve essere accolta. Sul punto, infatti, la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 3 aprile 2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie «Q/P», ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

La domanda di riconoscimento dei rendimenti originari per il periodo dal 21° al 30° anno per il buono della serie Q, non può invece essere accolta, dato che il buono n. xxx097 è stato emesso dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, sul supporto cartaceo della serie Q.

3. Non può essere infine accolta la domanda di refusione delle spese legali, quantificate in € 1.500,00, considerato che la procedura ABF non richiede l'assistenza necessaria di un avvocato o altro professionista. Oltretutto, non risulta depositata alcuna documentazione che giustifichi la quantificazione delle stesse operata dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli nn. xxx-105, xxx.090 e xxx.083 di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA